

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 21

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 febbraio 2007)

### INDICE

ALBERTI CASELLATI: sui voli tra Venezia e Roma (4-00117) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i> )	Pag. 603	COSTA ed altri: sulla dichiarazione dello stato di calamità naturale in Puglia (4-00594) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i> )	Pag. 615
AMATO: sull'esito di un concorso per storici dell'arte (4-00524) (risp. MARCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	604	CURSI: sulla sospensione del servizio di assistenza a domicilio di un ospedale romano (4-00300) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	616
BALBONI, VALDITARA: sul diritto di un dirigente scolastico a rimanere in servizio (4-00385) (risp. PASCARELLA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> )	606	DE PETRIS, SODANO: sulla rimodulazione del contributo di ricarica dei cellulari (4-00937) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	618
BIANCONI: sulla vendita di farmaci da banco presso la grande distribuzione (4-00579) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	609	EUFEMI: sulla promozione di psicofarmaci per bambini e adolescenti durante una trasmissione televisiva (4-00025) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	621
CARLONI: su un concorso pubblico per assistente tecnico museale (4-00339) (risp. MARCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	610	GENTILE: sulla regolamentazione delle cariche dirigenziali regionali (4-00442) (risp. MARCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	624
CICCANTI: sui lavori su un ponte del fiume Tronto (4-00431) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	612	MALABARBA: sul possibile rimpatrio di una donna nigeriana (4-00067) (risp. SENTINELLI, <i>vice ministro degli affari esteri</i> )	626
		sulla crisi di un'azienda tecnologica (4-00092) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> )	628

PASETTO: sull'accertamento dei requisiti professionali di alcuni revisori dei conti (4-00813) (risp. PINZA, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> )	Pag. 629	SODANO: sul provvedimento di cassa integrazione ad alcuni lavoratori (4-00029) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> )	Pag. 633
PISTORIO, CUTRUFO: sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina (4-00505) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i> )	631	STANCA: su un progetto volto a favorire l'acquisto di <i>computer</i> da parte dei giovani (4-01344) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione</i> )	635
REBUZZI ed altri: sui collegamenti aerei tra Italia e Germania (4-00375) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i> )	603	VALPIANA: sul malfunzionamento di un'Azienda sanitaria locale veneta (4-00091) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	637
RIPAMONTI: sull'impresa di Marino Curnis (4-01239) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i> )	632	VANO: sull'erogazione del servizio di connessione ad <i>Internet</i> (4-00347) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	640
ROSSI Fernando: sulla rimodulazione del contributo di ricarica dei cellulari (4-00902) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	619		

ALBERTI CASELLATI. – *Ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture.* – Premesso che:

l'Alitalia avrebbe dovuto varare un piano industriale di ristrutturazione dell'azienda, portando non solo un riordino economico e finanziario, ma anche un aumento dei voli ed un miglioramento della rete di collegamenti;

nella regione Veneto i collegamenti giornalieri tra Venezia e Roma sono una necessità operativa che condiziona il mantenimento e lo sviluppo del sistema economico regionale;

gli orari dei voli sono distribuiti non solo in modo non omogeneo ma del tutto irrazionale in quanto da Venezia a Roma ci sono soltanto tre voli la mattina (06:40, 07:35, 10:45) e quattro nel pomeriggio (14:35, 16:15, 17:50, 19:20) e se si volesse partire al mattino presto da Roma per Venezia, ciò non sarebbe possibile, in quanto non esiste un aereo prima delle 8:55;

l'aeroporto di Venezia è collegato da pochissimi voli con Roma e Milano, da un volo giornaliero con Catania, Palermo e Lamezia Terme, mentre per raggiungere le altre città occorre fare scalo a Roma o Milano;

è dunque necessario rivedere gli orari dei vari collegamenti e prevedere un aumento del numero di voli per far sì che il Nord-Est non venga ancora una volta ignorato;

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere il suddetto problema che rischia di penalizzare tutto il polo industriale del Nord-Est con pesanti conseguenze di carattere economico.

(4-00117)

(13 giugno 2006)

REBUZZI, D'ALÌ, SCOTTI, CASOLI, PICCIONI, ASCIUTTI, MASSIDDA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

sono già diversi anni che molti italiani all'estero, soprattutto in Germania, preferiscono viaggiare con compagnie quali Lufthansa, Airdolomiti e Appag Lloyd invece di Alitalia;

tale loro scelta è dettata principalmente dall'ampia offerta di tariffe scontate e promozionali che rendono allettante viaggiare con le compagnie tedesche invece che con Alitalia;

Alitalia vola dalla Germania per l'Italia con aerei piccoli collegando soltanto Roma e Milano, mentre altre cittadine italiane sono servite da altre compagnie aeree;

molte agenzie di viaggio in Germania gestite da italiani residenti all'estero si trovano quindi nella condizione, per garantire un buon servizio alla propria clientela, di proporre di volare con le altre compagnie aeree e non con Alitalia;

anche in periodi di tariffe promozionali da parte di Alitalia, ad esempio, viene segnalato da agenzie di viaggio gestite da italiani a Monaco, a Stoccarda e a Francoforte, che nessun tipo di collaborazione è stata attivata e preposta da parte di Alitalia per promuovere l'azienda, le sue tariffe speciali e i suoi voli con l'obiettivo chiaro di incrementare il *business*, strappando fette di mercato alle altre compagnie concorrenti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Governo, per quanto di competenza, al fine di garantire un maggior numero di collegamenti da parte di Alitalia e al fine di stimolare una maggior competitività nelle tariffe e nelle promozioni di Alitalia da e per la Germania.

(4-00375)

(26 luglio 2006)

RISPOSTA. (\*) – Si fa presente che la vigente normativa comunitaria in materia di accesso alle rotte intracomunitarie e di determinazione delle tariffe, costituita dai Regolamenti CEE 2408/92 e CEE 2409/92, conferisce ai vettori aerei comunitari la massima libertà di accesso al mercato e di determinazione della propria politica tariffaria.

Tale principio vieta, pertanto, qualsiasi intervento dello Stato nella definizione della politica industriale di una compagnia aerea e limita, di conseguenza, la possibilità di imporre collegamenti tra scali ai soli casi di oneri di servizio pubblico.

La determinazione delle rotte e dei collegamenti e delle tariffe applicabili sulle stesse è, pertanto, identificabile con la strategia aziendale – nel caso in questione della compagnia Alitalia – di ogni vettore, al quale la normativa richiamata riconosce autonomia di azione.

*Il Ministro dei trasporti*

BIANCHI

(26 febbraio 2007)

AMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto direttoriale del 16 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2006, il Ministero dei beni e delle attività culturali ha indetto un concorso per 11 dirigenti storico dell'Arte che prevede, come da bando, tre prove scritte ed una orale, la cui commissione

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

esaminante è composta dai Professori Antonio Paolucci, Fabio Benzi e Silvia Danesi Squarzina;

al concorso furono inviate 450 domande, accolte nel numero di 316. Alle prove scritte si presentarono 157 candidati, dei quali 150 portarono a compimento le tre prove previste e, infine, 48 furono ammessi alla prova orale, che avrebbe dovuto tenersi il 12 settembre 2006;

in data 24 agosto 2006, alcuni partecipanti esclusi dalla prova orale per insufficiente profitto negli esami scritti, hanno presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, allegando istanza cautelare (n. 8116/2006, depositato il 31 agosto 2006), per l'annullamento, previa sospensione dei giudizi di non ammissione dei ricorrenti alle prove orali, del concorso: istanza che ad oggi non è stata ancora discussa;

con telegramma del 6 settembre 2006, prot. 29838, il Direttore generale prof. Alfredo Giacomazzi, previa consultazione dell'Avvocatura di Stato, ha comunicato ai candidati il «rinvio a data da destinarsi» delle prove orali, motivandone la sospensione in presenza di un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio;

l'11 settembre 2006 la quasi totalità degli storici dell'arte, ammessi alla prova orale, ha presentato una diffida al Ministero dei beni e le attività culturali per ottenere che lo svolgimento delle prove orali fosse coerente al calendario stabilito, nel rispetto dei termini di legge previsti in materia di conclusione del procedimento amministrativo;

considerato che:

il rinvio della conclusione del concorso genera, date le gravi e cogenti carenze di organico nell'ambito della struttura del Ministero, un problema in ordine al funzionamento amministrativo e organizzativo: in particolar modo, negli Uffici periferici del Ministero laddove, secondo una stima Cgil, per il 2007, 145 istituti su 272 non avranno il loro titolare ufficiale, obbligando alla prassi della reggenza *ad interim* numerose Soprintendenze;

la sospensione *sine die* del concorso arreca un danno in termini di immagine, nonché erariale, alla pubblica amministrazione in quanto va a costituire, a parere dell'interrogante, un pericoloso precedente per cui, prolungando con arbitrario atto di autotutela i tempi concorsuali previsti per legge, si mette in discussione la certezza del diritto e la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici;

la decisione adottata dall'amministrazione si ripercuote su quei candidati che, con merito, hanno superato le prove scritte conseguendo l'ammissione alla prova orale, arrecando loro un danno non soltanto patrimoniale ma anche morale e di immagine;

ricordato che è la prima volta, a quanto risulta all'interrogante, che un Ministero sospende autonomamente un concorso in assenza di un intervento da parte della Magistratura, facendo proprie le ragioni di un ricorso presentato da alcuni privati,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno determinato il rinvio a tempo indeterminato degli orali (che peraltro costituiscono solo il 25% del com-

plesso di prove concorsuali, essendo già stato espletato il 75% delle stesse);

se e quando si intenda far concludere le prove di concorso;

se sia condivisa la decisione presa dal direttore prof. Alfredo Giacomazzi di sospendere il concorso;

se non ritenga che il provvedimento sospensivo del concorso, in attesa dell'esito di un ricorso giuridico amministrativo, sia un atto viziato da eccesso di potere;

se si possano quantificare i vari tipi di danno conseguenti l'interruzione del concorso, in modo da tutelare gli interessi dell'amministrazione.

(4-00524)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – A seguito dello svolgimento delle prove scritte del concorso ad 11 posti di dirigente storico dell'arte e della correzione dei relativi elaborati, 48 candidati conseguirono l'ammissione alla prova orale, prevista a partire dal giorno 12 settembre 2006.

Prima dello svolgimento di detta prova, alcuni candidati che non avevano ottenuto il punteggio minimo valido per l'ammissione proponevano ricorso giurisdizionale; e l'Avvocatura generale dello Stato, sulla base delle censure avanzate dai ricorrenti, rappresentava a questa Amministrazione la possibile fondatezza di alcuni gravami.

Per tale motivo ed anche in considerazione dell'imminenza del giudizio sull'istanza cautelare, il competente Ufficio del Ministero ha ritenuto opportuno rinviare lo svolgimento della prova orale, al fine di conoscere le determinazioni del giudice amministrativo.

Per quanto concerne i lamentati «danni conseguenti all'interruzione del concorso», si ritiene che la decisione dell'organo competente, assunta in sede di autotutela, sia intesa a difendere l'interesse dell'Amministrazione a che la procedura di concorso possa essere definita senza vizi suscettibili di inficiarne il risultato finale.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MARCUCCI

(23 febbraio 2007)

BALBONI, VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Risultando all'interrogante che:

con comunicazione prot. n. 5388 del 12 luglio 2006 il Centro servizi amministrativi (C.S.A.) di Ferrara, in adempimento alla disposizione dell'Ufficio scolastico regionale di Bologna prot. 8828 del 7 luglio 2006, collocava in pensione il prof. Gabriele Evaristo Di Stefano, dirigente scolastico dell'Istituto tecnico statale per geometri «G. B. Aleotti»

di Ferrara, in applicazione dell'art. 33 decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 (Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici);

tuttavia, con precedente lettera prot. n. 3873 del 5 giugno 2006, il C.S.A di Ferrara aveva disposto il mantenimento in servizio dello stesso dirigente fino al compimento del 70° anno di età, precisando che «non dovrà farsi luogo ad alcun trattamento di quiescenza e previdenza», in applicazione dell'ordinanza in data 4 maggio 2006 del Tribunale di Ferrara nella veste di giudice del lavoro, che aveva ordinato il suo mantenimento in servizio;

appare pertanto palese la violazione della stessa norma di cui all'art. 33 del decreto-legge, che al comma 2 precisa: «I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta»;

nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla permanenza in servizio del prof. Di Stefano anche dopo il 1° settembre 2006,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare il diritto del prof. Di Stefano a rimanere in servizio anche dopo la data del 1° settembre 2006, in applicazione della normativa vigente.

(4-00385)

(26 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare si chiede che venga assicurato il diritto del Prof. Gabriele Evaristo Di Stefano, dirigente scolastico dell'Istituto tecnico statale per geometri «B. Aleotti» di Ferrara, a permanere in servizio fino al settantesimo anno di età.

L'inquadramento della vicenda nei suoi esatti termini giuridici non può prescindere dall'analisi dei suoi profili temporali essendo questi gli unici che possono chiarire l'oggetto del contenzioso sottoposto al vaglio del giudice del lavoro e le norme di legge delle cui applicazioni si discute.

In data 21 dicembre 2005 l'interessato presentava istanza di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1-*quater* della legge 28 maggio 2004, n. 186. Si tratta della norma che consentiva ai dipendenti pubblici di chiedere la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età. Peraltro l'esercizio della facoltà da parte del dipendente non produceva l'insorgere di un obbligo in capo all'Amministrazione, che aveva la discrezionalità di accogliere o meno l'istanza. Ciò perché il trattenimento in servizio oltre i limiti di età soggiaceva alla disciplina delle assunzioni e poteva quindi avvenire soltanto all'interno di un contingente di unità predeterminato ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 16 febbraio 2006, con nota n. 977/C2, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna esprimeva parere sfavorevole al richiesto trattenimento in servizio «per carenza di presupposti normativi» poiché l'interessato «non esplica la propria professionalità in ambiti determinati e specifici» come richiesto dalla legge.

Avverso tale determinazione negativa il Prof. Di Stefano proponeva ricorso *ex* articolo 700 Codice di procedura civile al Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, che si pronunciava con Ordinanza depositata in cancelleria il 5 maggio 2006 disponendo il trattenimento in servizio dell'interessato fino al compimento del 70° anno di età per carenza della motivazione esplicitata dall'Amministrazione.

Successivamente interveniva il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui articolo 33 ha soppresso la possibilità di permanenza in servizio fino al 70° anno di età. Tale norma è stata ritenuta dall'Amministrazione ostativa all'applicazione dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara nella considerazione che quando la stessa è stata adottata non si era ancora concluso l'*iter* procedurale previsto dalla normativa abrogata, non essendo ancora stato emesso decreto autorizzatorio da parte della Presidenza del Consiglio, e quindi la fattispecie del prof. Di Stefano non rientrava fra quelle che il decreto-legge 223/06 ha salvaguardato a tutela dei diritti acquisiti. Per l'effetto è stato confermato il collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2006.

In data 24 agosto 2006 il Tribunale di Ferrara, con propria Ordinanza n. 6039, ribadiva l'ordine di trattenere in servizio il dipendente interessato in virtù della precedente pronunzia del 5 maggio 2006 alla quale l'Amministrazione doveva fornire ottemperanza essendo stata emessa, in base all'articolo 700 Codice di procedura civile, per motivi di necessità e di urgenza idonei ad evitare il *periculum in mora*.

A tale seconda Ordinanza cautelare l'Amministrazione forniva esecuzione in data 6 settembre 2006 disponendo il trattenimento in servizio dell'interessato.

Dallo svolgersi temporale degli atti implicati nella questione emerge con tutta evidenza che le pronunce del giudice del lavoro attengono esclusivamente ai profili ermeneutici della legge 28 maggio 2004, n. 186, e non investono minimamente aspetti interpretativi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che, d'altronde, non potevano far parte del «*petitum*» dedotto in sede giudiziaria, essendo la legge in questione ben successiva all'incardinamento del giudizio avvenuto con ricorso datato 2 marzo 2006.

Qualsiasi ulteriore provvedimento relativo alla vicenda sarà emesso in funzione del passaggio del giudizio dalla fase cautelare a quella di merito.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*

PASCARELLA

(21 febbraio 2007)



BIANCONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

gli esercizi commerciali hanno avviato l'attività di vendita di farmaci, in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

notizie di stampa riportano che gli ipermercati della Carrefour Italia si sono impegnati a praticare uno sconto sul prezzo indicato sulla confezione, tra il 20% ed il 30% ed un ulteriore sconto del 5% per i clienti possessori di *fidelity card*;

l'applicazione di uno sconto ulteriore, esclusivamente ai clienti che aderiscono ad un programma di fidelizzazione mediante l'utilizzo di apposite *fidelity card*, si pone in contrasto con la legge citata, la quale obbliga gli esercenti a praticare il medesimo sconto a tutti gli acquirenti;

la legge 26 luglio 2005, n. 149, prevede una sanzione amministrativa nei confronti di chi pratica sconti in maniera discriminatoria nei confronti dei clienti;

la *fidelity card* prevede anche l'applicazione di operazioni a premio, espressamente vietate dalla legge citata per i farmaci da banco;

l'utente che aderisce ad un sistema di *fidelity card* consente la registrazione, oltre che dei dati personali, anche dell'acquisto dei farmaci e, conseguentemente, la registrazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli acquirenti, considerati dalla legge dati sensibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza al fine di verificare che cosa realmente stia accadendo in merito alla pratica degli sconti sul prezzo dei farmaci da banco;

se non ritenga che l'applicazione di promozioni commerciali, oltre ad essere vietata per la vendita di farmaci da banco, sia in netto contrasto con quanto previsto dalla legge sull'obbligo per gli esercenti di applicare il medesimo sconto a tutti gli acquirenti;

se non ritenga, inoltre, di dover valutare i gravi effetti sulla salute che potrebbero derivare da un eventuale abuso di farmaci.

(4-00579)

(27 settembre 2006)

RISPOSTA. – Il Ministero non appena informato, tramite alcune segnalazioni pervenute, sull'intenzione di «Carrefour Italia» di praticare sconti sui farmaci con modalità contrastanti con le norme vigenti, e, più in particolare, con l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha provveduto con nota del 18 settembre 2006 a segnalare alla Società che gli eventuali sconti sui farmaci debbono essere praticati a tutti gli acquirenti e che non sono ammessi vantaggi ulteriori per i possessori di *fidelity card*.

Con nota del 7 novembre 2006, la Società ha comunicato di non effettuare alcun tipo di operazione a premio connessa con la vendita dei farmaci, nel rispetto della disciplina normativa citata.

Relativamente a quanto richiesto dall'interrogante, non si ritiene che la vendita di alcune tipologie di farmaci al di fuori delle farmacie e la pratica dello sconto possano tradursi automaticamente in forme di abuso.

Le disposizioni dell'articolo 5 del citato decreto-legge e, più in particolare, la previsione che tale tipo di vendita avvenga alla presenza e con l'assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati e che i farmaci siano raggruppati in un unico reparto, distinto dagli altri e, infine, il divieto di concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci perseguono indubbiamente l'evidente finalità di tutela della salute del cittadino, impedendo che le innovazioni introdotte possano comportare un approccio più incauto da parte dei cittadini nei confronti del farmaco.

Per la rilevanza degli aspetti di salute pubblica, il Ministero, comunque, ha convocato in data 19 ottobre 2006 i rappresentanti delle associazioni Confcommercio e Confesercenti. Nel corso della riunione sono state affrontate le principali problematiche connesse alla vendita dei medicinali effettuata ai sensi della recente normativa ed è stato ribadito il divieto di attribuzione di vantaggi particolari, conseguenti all'acquisto di farmaci, per i possessori di *fidelity card*. Si conferma che è preciso impegno del Ministero continuare a vigilare sulle corrette modalità di applicazione, dovendo, peraltro, essere ribadito che gli strumenti di vigilanza e controllo in materia di dispensazione e conservazione di farmaci previsti dalle norme vigenti consentono di reprimere eventuali comportamenti contrari alla disciplina del settore.

Si segnala, infine, che il numero verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco (farmaci-line) – disponibile per gli operatori del settore e per i pazienti relativamente alle informazioni sulla sicurezza, efficacia e reperibilità dei medicinali – non ha registrato particolari quesiti legati ai nuovi canali distributivi. Questi ultimi non apportano modifiche alle procedure di vigilanza attualmente attive, che permettono la possibilità della segnalazione di reazioni avverse anche al singolo paziente, e consentono parimenti la verifica, da parte di una Commissione Pubblicità istituita presso il Ministero, di tutto il materiale pubblicitario relativo ai medicinali di automedicazione, inclusi quelli distribuiti tramite i supermercati.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(21 febbraio 2007)

---

CARLONI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali.* – Risultando all'interrogante che:

sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale, Concorsi ed esami n. 22 del 19 marzo 1999 è stato bandito un concorso pubblico per 1.000 posti nel profilo professionale di Assistente tecnico area B (ex VI qualifica funzionale), con contratto a tempo determinato e prestazione di lavoro a tempo parziale, nel Ministero per i beni e le attività culturali;

la prova concorsuale è stata articolata per sedi, essendo i posti disponibili distribuiti nei siti museali più significativi del territorio nazionale;

la selezione ha previsto la formazione di una prima graduatoria per titoli, successivamente una prova selettiva con *quiz* a risposta multipla ed un colloquio specialistico in lingua inglese;

il bando prevedeva l'assunzione per un anno, prorogabile a due, con un orario a tempo parziale pari al 30% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

attualmente i posti effettivamente coperti in tutta l'Italia sono circa 600. La copertura degli ulteriori 400 posti messi a concorso, sebbene nei due anni successivi al bando siano stati fatti ulteriori reclutamenti, non è mai avvenuta;

nel dicembre 2001, data di conclusione prevista del rapporto di lavoro in base alle disposizioni del bando di concorso, il contratto degli Assistenti tecnici museali (ATM), ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), fu prorogato per un ulteriore anno;

nel dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), il contratto di lavoro degli ATM fu prorogato per un ulteriore anno;

nel 2003, in coerenza con l'accordo siglato tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali il 3 luglio 2003, in data 21 luglio fu stipulato un contratto aggiuntivo che elevò la percentuale dell'orario di lavoro dal 30% al 50% del rapporto a tempo pieno;

successivamente il contratto di lavoro originario è stato prorogato, di volta in volta, fino al 31 dicembre 2006, dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), dalla circolare n. 166 del 2003, dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) e, infine, dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006);

gli ATM selezionati tramite il suddetto concorso pubblico bandito nel 1999 sono a conoscenza di una nuova proposta di concorso, frutto di un tavolo di concertazione, che non terrebbe in alcun conto del loro percorso professionale e dell'impegno profuso in questi sei anni, in quanto aperto a tutti;

la situazione di precarietà degli ATM, diversa dalla situazione degli altri 7.500 precari ministeriali, si protrae ormai da sei anni con un susseguirsi di proroghe contrattuali, che testimoniano la necessità di rendere stabili, in pianta organica, queste figure professionali negli enti di appartenenza;

la maggior parte di loro ha come titolo di studio la laurea, anche se il titolo richiesto dal concorso era il diploma, e svolge mansioni di rilievo sotto i profili tecnico e professionale,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare finalmente risposta a questi lavoratori, tenendo conto del loro percorso lavorativo, professionale e culturale, con

l'obiettivo prioritario di garantire la stabilizzazione della loro posizione contrattuale caratterizzata ormai da troppi anni di precariato.

(4-00339)

(20 luglio 2006)

RISPOSTA. – Questo Ministero si è più volte espresso in senso positivo in merito alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, tuttavia la mancanza di supporto normativo ha precluso la possibilità di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Di recente l'articolo 1, comma 247, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha previsto l'avvio di procedure selettive per la copertura di complessivi 7.000 posti nella pubblica amministrazione.

Questa Amministrazione ha pertanto richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad emanare bandi di concorso, nei quali le posizioni del personale a tempo determinato saranno adeguatamente considerate, ai sensi del predetto articolo 1, comma 247, della legge n. 266 del 2005, che prevede che «nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesto dalle citate procedure di reclutamento».

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MARCUCCI

(20 febbraio 2007)

CICCANTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture, dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

nel 1992 i comuni marittimi di Monte Prandone e San Benedetto del Tronto per la provincia di Ascoli Piceno, e Martinsicuro per la Provincia di Teramo, furono letteralmente inondati dallo straripamento del fiume Tronto (fiume interregionale tra Marche ed Abruzzo), provocando immani danni economici e sociali alle popolazioni residenti ed un forte impatto ambientale;

una parte di responsabilità di tale evento calamitoso è da imputare ad un difetto di manutenzione degli argini dei fiumi, ma la causa principale, è assodato, è stata determinata dall'effetto diga svolto da due ponti che attraversano la foce: uno ferroviario, della linea Milano-Lecce, ed uno stradale, della strada statale 16 – Adriatica;

detti ponti hanno struttura prebellica e sono stati ritenuti inadeguati sia allo svolgimento delle funzioni strutturali per cui esistono, sia perché rappresentano un potenziale pericolo in caso di piena del fiume Tronto;

per tali motivazioni i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture hanno assentito, ben 10 anni orsono, a un con-

gruo finanziamento (il cui valore, ad oggi, si è dimezzato) per la realizzazione di un nuovo ponte in sostituzione dei due esistenti;

a seguito di conferenza dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche – ha bloccato, con un parere contrario, la progettazione in atto per mere esigenze estetiche, in quanto «eliminare il pilone d'imposta posizionato al centro dell'alveo del fiume in modo da mantenere quanto più possibile aperta la visuale prospettica delle strutture del manufatto originale anche dal versante a monte e mantenere sul ponte originale la viabilità pedonale, garantendo, attraverso una costante manutenzione, l'efficienza della struttura esistente» costituiscono prescrizioni inattuabili, che rendono vane le finalità dell'opera;

la predetta Soprintendenza non solo ritarda ulteriormente l'avvio dei lavori, assumendosi la responsabilità del danno finanziario, ma pone in serio pericolo persone e cose, in caso di qualunque temibile evento alluvionale;

la stessa Soprintendenza, oltre a stabilire come progettare (tra l'altro con rilievi, a giudizio dell'interrogante, aberranti sul piano tecnico), stabilisce anche nel merito che cosa fare, ossia se abbattere o meno i ponti preesistenti, come se alla foce del Tronto si dovesse esibire un «museo di tre ponti», datati storicamente in modo diverso;

la realizzazione del nuovo ponte ed il relativo finanziamento non sono stati previsti per ragioni estetiche, ma per migliorare la sezione del deflusso delle acque negli ultimi 5 chilometri di asta, fino alla foce;

l'Autorità di bacino, lo Studio Lotti e associati di Roma e l'Università degli studi di Ancona hanno riscontrato l'insufficienza della sezione di deflusso delle acque (proprio in corrispondenza dei manufatti che la Soprintendenza vorrebbe salvaguardare) con queste espressioni: «Le condizioni d'efflusso a mare sono fortemente condizionate dalla presenza di due ponti sulla parte terminale: il ponte SS. Adriatica ed il ponte delle Ferrovie»; «I profili idraulici vengono così condizionati dalla scarsa altezza libera per il deflusso, che per i valori di piena maggiori, realizzano il sormonto dell'impalcato»; «Nel tratto in corrispondenza dell'abitato di Martinsicuro è necessario un più radicale intervento che preveda (...) l'adeguamento dei due ponti della SS. Adriatica e della linea ferroviaria Ancona-Pescara»;

secondo l'interrogante, è di tutta evidenza come: a) non si possa prescindere dalla demolizione del manufatto attualmente esistente, che costituisce di fatto barriera al libero deflusso delle acque; b) sia inattuabile l'eliminazione della pila centrale in alveo, perché il ponte che si andrebbe a realizzare è in curva; c) le scelte progettuali adottate servano esplicitamente alla messa in sicurezza idraulica dell'intero tratto costiero riguardante gli abitati di San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Monte Prandone,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere per rimuovere il «veto» della Soprintendenza citata, che non consente

né di utilizzare gli attuali finanziamenti (fortemente inflazionati), né di realizzare un ponte che è di massima importanza per la sicurezza idraulica del fiume Tronto;

quali poteri sostitutivi o di ulteriore verifica intenda adottare il Ministro dei beni e delle attività culturali per superare l'assurdo ed incomprensibile parere espresso attraverso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche (tra l'altro non nuova a queste «finanze ambientali»);

se non s'intenda valutare la sproporzione tra soluzioni proposte e conseguenze connesse, al fine di promuovere un giudizio di responsabilità contabile di funzionari dello Stato che non si rendono conto del grave danno erariale che producono con le loro «cervellotiche» decisioni, approfittando di posizioni organizzative ed ordinamentali decisive ed inibenti.

(4-00431)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, in relazione al progetto concernente i lavori di messa in sicurezza del tratto terminale del Fiume Tronto e, più precisamente, il rifacimento del Ponte Anas sulla Strada Statale 16, in località Porto d'Ascoli e Martinsicuro, pur concordando con il tracciato assunto nella ipotesi progettuale n. 4, ha suggerito alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici di valutare la possibilità di eliminare il pilone di imposta posizionato al centro dell'alveo del fiume in modo da mantenere quanto più possibile aperta la visuale prospettica delle strutture del manufatto originale anche dal versante a monte.

Nel parere del 6 aprile 2006 del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato proposto di mantenere sul ponte originale la viabilità pedonale e ciclabile garantendo, mediante una manutenzione costante, l'efficienza della struttura. La soluzione prospettata, secondo la competente Soprintendenza, avrebbe consentito di ridurre la sezione della nuova struttura da realizzare e avrebbe offerto, al contempo, una più confacente qualità architettonica.

In merito alla medesima questione la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo ha attestato che il ponte risulta ubicato, almeno in parte, all'interno della zona di vincolo diretto.

Acquisite le valutazioni delle Soprintendenze di settore a conclusione dell'istruttoria, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici ha concordato con i pareri resi e con le prescrizioni e le raccomandazioni in essi contenute, ritenendo tuttavia opportuno dettare ulteriori disposizioni.

La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio delle Marche ha rappresentato la disponibilità a valutare con le autorità e gli enti

interessati soluzioni progettuali che tengano conto in tutto o in parte delle prescrizioni impartite.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MAZZONIS

(20 febbraio 2007)

COSTA, NESSA, STANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno.* – Premesso che:

il 26 settembre 2006 si è abbattuta sulla Puglia, e particolarmente sulle provincie di Lecce e Taranto, un'eccezionale ondata di maltempo con piogge torrenziali devastanti, classificate dagli esperti come uragano di prima categoria;

il vento ha raggiunto la velocità di 160 chilometri orari con effetti devastanti sull'intero territorio;

l'uragano ha spezzato rami grandi come tronchi, sradicato alberi secolari, danneggiato edifici civili, opere pubbliche, stabilimenti industriali e strutture turistiche, distrutto intere colture,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale per la Regione Puglia.

(4-00594)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – Nei giorni tra il 25 e il 27 settembre 2006 la Puglia è stata interessata da precipitazioni intense che, in particolare, nelle giornate 26 e 27, hanno superato valori di 190 mm/48 ore, come preannunciato dagli avvisi della Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile.

L'evento meteorologico ha provocato dissesti di varia entità, oltre a numerosi allagamenti, che hanno richiesto l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché frane e smottamenti che hanno interessato le provincie di Bari e di Brindisi.

Sono stati, inoltre, segnalati problemi alla viabilità, fra Casamassima e Gioia del Colle e lungo il litorale tra Monopoli e Polignano, allagamenti nelle campagne, danni alle abitazioni e, in particolare, dal pomeriggio del 26 settembre alla mattinata del 27, a Gioia del Colle circa duemila persone sono rimaste senza energia elettrica.

Successivamente, la Regione Puglia, con nota del 2 ottobre 2006, ha inoltrato la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Con tale nota sono state segnalate forti raffiche di vento e intense precipitazioni che hanno provocato lo sradicamento di alberi, l'ostruzione di numerosi tratti viari e ferroviari, danni alle autovetture, alle abitazioni private, agli istituti scolastici e alle strutture commerciali, nonché il ferimento di numerose persone nei territori dei comuni di Lecce, San Donato

di Lecce, San Cesario, Gallipoli, Tuglie, Parabita, Aradeo, Calimera, Campi Salentina, Galantina, Melissano, Taviano, Leverano e Ugento.

Per quanto riguarda la provincia di Taranto, i fenomeni alluvionali hanno interessato principalmente i comuni di Taranto, San Giorgio Jonico, Faggiano, Pulsano, Monteiasi, nonché Martina Franca, Grottaglie, Montemesola, Sava e Manduria dove si sono verificati allagamenti di immobili pubblici e privati, di tratti di strade comunali urbane, extraurbane, provinciali e statali.

A seguito della richiesta della Regione Puglia, il Dipartimento della protezione civile si è immediatamente attivato per effettuare un sopralluogo, congiuntamente ai rappresentanti della Regione e degli enti locali maggiormente coinvolti, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la delibera dello stato di emergenza.

Nel corso del sopralluogo, avvenuto il 12 ottobre 2006, il predetto Dipartimento ha constatato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992 e, pertanto, ha comunicato gli esiti dell'istruttoria esperita alla Regione, rappresentando successivamente, con nota del 13 novembre 2006, la carenza di risorse finanziarie statali da destinare, eventualmente sopperibili con mezzi finanziari tratti dal bilancio regionale.

Infatti con l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2006, è stato ridotto, per l'anno 2006, il Fondo della protezione civile per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro, con conseguente limitata disponibilità di risorse finanziarie da destinare alle situazioni emergenziali.

Allo stato, la Regione Puglia non ha confermato il proprio intendimento di dare ugualmente seguito alla richiesta relativa alla dichiarazione d'emergenza.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

CHITI

(22 febbraio 2007)

CURSI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

ai pazienti che, a causa di esiti di gravi malattie (*ictus* cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica, alzheimer, tumori, eccetera), perdono temporaneamente o definitivamente la capacità di alimentarsi naturalmente viene praticata la nutrizione artificiale che comporta assistenza specialistica con ospedalizzazione;



nel 2002 la Regione Lazio ha istituito una rete di servizi ospedalieri e territoriali che assicurano la nutrizione artificiale al domicilio del paziente con tutta l'assistenza specialistica occorrente;

nell'ambito di tale rete di servizi, la Unità operativa di nutrizione chimica dell'ospedale S. Eugenio di Roma (ASL Roma C) è uno dei più qualificati punti di riferimento nella Regione Lazio che ha in pratica resi disponibili 51 posti letto per le altre attività dell'ospedale;

da informazioni assunte dalla stampa, la ASL Roma C non è più in grado di assicurare il personale specialistico per il proseguimento del servizio;

di conseguenza, l'interruzione del trattamento costringe inevitabilmente i pazienti ad un nuovo ricovero in ospedale,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative si intendano adottare per assicurare la continuità del servizio che, oltre ad essere utile all'ospedale in termini di efficienza ed economicità, è oltremodo utile ai pazienti in termini di miglioramento della qualità della vita.

(4-00300)

(13 luglio 2007)

RISPOSTA. – Relativamente alle criticità verificatesi nel Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) presso l'Unità operativa Clinica dell'Ospedale S. Eugenio a seguito della scadenza dei contratti di collaborazione professionale stipulati con due dietiste, la Regione Lazio ha precisato che la ASL R11/C con propria delibera ha aderito alla graduatoria aperta per la suddetta figura professionale presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario di Tor Vergata.

Le due dietiste hanno assunto servizio a tempo indeterminato rispettivamente in data 1° settembre e 1° ottobre 2006.

Il periodo di tempo intercorso tra la scadenza dei precedenti contratti e il conferimento degli attuali incarichi trova giustificazione nell'impossibilità di sostenere la spesa annua per studi e incarichi di consulenza per gli anni 2005, 2006 e 2007 in misura superiore a quella sostenuta per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Pertanto, l'Azienda ha dovuto procedere a definire la spesa sostenuta per l'anno 2004 e a pianificare le priorità per l'affidamento degli incarichi privilegiando il settore della emergenza-urgenza.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(21 febbraio 2007)

DE PETRIS, SODANO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

un'indagine conoscitiva congiunta condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) conclusa il 15 novembre 2006 ha evidenziato la sussistenza dei presupposti e dei margini per un intervento in relazione agli eccessivi contributi di ricarica, in modo da garantire tutte le fasce di clientela, con particolare riferimento a quelle economicamente più deboli;

secondo le Autorità, la revisione, anche totale, del contributo fisso renderebbe più trasparente le offerte e ne aumenterebbe la comparabilità, con l'auspicio di eliminare il carattere di regressività del costo di ricarica, che incide in misura maggiore sui tagli inferiori, creando effetti distorsivi per i consumatori più deboli;

è altresì risultato che il contributo di ricarica non ha un diretto e trasparente rapporto con i costi sostenuti dagli operatori per la gestione dei servizi di ricarica. In particolare, è stato stimato che il margine specificamente riferibile ai soli contributi di ricarica è nell'ordine del cinquanta-cinquantacinque per cento;

in relazione al tema dei costi di ricarica sono intervenute dapprima un petizione alla Commissione europea e successivamente le associazioni dei consumatori, al fine di ottenere l'eliminazione di un meccanismo lesivo dei diritti dei consumatori. La Commissione europea ha quindi, sulla base delle istanze ad essa indirizzate, sollecitato un intervento delle competenti Autorità;

il costo di ricarica del credito di telefonia mobile rappresenta un'anomalia italiana, contraddittoria con la natura stessa del servizio prepagato, nato in alternativa al servizio in abbonamento, che è onerato dalla tassa di concessione governativa;

il contributo fisso ha permesso ai gestori di conseguire nel 2005 ingenti ricavi al lordo dei costi, corrispondenti ad oltre il quindici per cento degli introiti complessivi delle carte prepagate, del quale si avvale quasi il novanta per cento degli utenti. Mentre i prezzi al minuto del servizio si sono progressivamente ridotti nel tempo, il contributo di ricarica per i diversi tagli è rimasto inalterato ed uniforme per tutti gli operatori;

l'effetto prodotto dal contributo di ricarica è quello di elevare il prezzo al minuto di una percentuale costante con l'esito che, a parità di prezzo al minuto, l'acquisto di ricariche di piccolo taglio comporta un incremento del prezzo complessivo anche sensibilmente superiore rispetto a quello applicato per i tagli di importo maggiore;

in un contesto di grande complessità tariffaria, il contributo di ricarica ha dunque ulteriormente accresciuto l'eterogeneità delle voci di prezzo, rendendo più opaca la percezione del prezzo effettivo finale del servizio,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere al fine di assicurare un intervento volto alla rimodulazione del contributo di ricarica dei cellulari, per

restituire alla concorrenza tutte le componenti di prezzo della telefonia mobile e ottenere in prospettiva rilevanti riduzioni delle tariffe, ferma restando la garanzia di funzionalità del servizio;

se non si ritenga necessario intervenire sugli operatori al fine di assicurare che agli utenti vengano fornite informazioni trasparenti tali da consentire scelte di consumo consapevoli, anche con riferimento ai sovrapprezzi e costi aggiuntivi rilevati nel settore;

se non sussistano i presupposti per attivare le sanzioni previste verso i comportamenti di cartello delle aziende che, praticando le stesse politiche commerciali, impongono costi aggiuntivi agli utenti che acquistano minuti di servizio.

(4-00937)

(23 novembre 2006)

ROSSI Fernando. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

solo in Italia, in tutto il mercato europeo, gli operatori di telefonia mobile applicano su ogni ricarica di schede prepagate un sovrapprezzo immotivato;

esso altera i contenuti dei piani tariffari presentati ai consumatori, i quali si trovano, in realtà, a pagare costi più elevati (dovendo computarsi anche l'ammortamento del costo di ricarica);

il tema è stato sollevato da una autonoma petizione promossa negli scorsi mesi cui hanno aderito più di 600.000 cittadini, e le uniche Istituzioni che abbiano reagito a tale iniziativa sono state la Commissione europea e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel silenzio del Governo;

il dibattito sul tema dei costi di ricarica nella telefonia mobile ha dato vita a nuove strategie commerciali fondate sulla riduzione di tali costi, ma le pubblicità televisive che promuovono prodotti mobili senza costi di ricarica sono ingannevoli, a causa della richiesta di canoni aggiuntivi e limitazioni di servizio;

al termine dell'indagine conoscitiva, disposta dall'AGCOM e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato dichiarato urgente «un intervento di rimodulazione sul contributo di ricarica dei cellulari per restituire alla concorrenza tutte le componenti di prezzo della telefonia mobile e ottenere in prospettiva rilevanti riduzioni delle tariffe». In base ai risultati dell'indagine, ci sono i margini per un intervento dell'AGCOM – in relazione agli elevati contributi di ricarica – per garantire tutte le fasce di clientela, specie quelle economicamente più deboli;

a fronte di un numero importante di utenti, 44 milioni, per un totale di oltre 72 milioni di schede ricaricabili, tale contributo ha permesso ai gestori di conseguire nel 2005 ricavi al lordo dei costi per circa 1,7 miliardi di euro, corrispondenti ad oltre il 15% degli introiti complessivi delle SIM prepagate che in Italia, Paese dove questa strategia commerciale

è nata, sono utilizzate da oltre il 90% degli utenti, rispetto ad una media europea intorno al 50%;

inoltre, mentre i prezzi al minuto del servizio si sono progressivamente ridotti nel tempo, tutti gli operatori hanno invece mantenuto inalterato il contributo di ricarica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere per verificare se questi comportamenti siano compatibili con il contratto di licenza d'uso delle frequenze pubbliche e per scongiurare il cartello che si va formando su questo servizio a danno dei consumatori italiani.

(4-00902)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. (\*) – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che la materia dei costi nel servizio di telefonia mobile prepagata rientra nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che ha condotto, congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un'indagine conoscitiva, conclusasi il 15 novembre 2006, a seguito di specifica richiesta di chiarimento da parte della Commissione europea.

Tale contributo è stato inserito per il servizio prepagato, nato in alternativa al servizio in abbonamento che è gravato dalla tassa di concessione governativa e, mentre i prezzi al minuto del servizio sono stati progressivamente ridotti, il costo di ricarica per i diversi tagli è rimasto inalterato per tutti gli operatori.

I risultati dell'indagine hanno evidenziato come l'attuale configurazione del contributo di ricarica da parte dei gestori nazionali produca effetti distorsivi sul libero funzionamento del mercato ed effetti negativi nei confronti della clientela, mettendo altresì in luce che lo stesso contributo non ha una diretta e trasparente relazione con i costi sostenuti dagli operatori per la gestione del servizio di ricarica, ma rappresenta una delle componenti del prezzo inserita dai gestori nell'ambito delle proprie strategie commerciali.

Stando alle considerazioni delle citate Autorità, pertanto, nel contesto della grande complessità tariffaria esistente, il contributo di ricarica ha accresciuto l'eterogeneità delle voci di prezzo rendendo meno percepibile la reale consistenza del prezzo effettivo finale del servizio e meno consapevoli le scelte dei consumatori.

In particolare, il contributo in argomento appare generare, da un lato, confusione circa il prezzo minutorio corrisposto dagli utenti per la fruizione dei servizi di telecomunicazione mobile e determinare, dall'altro, un diverso trattamento economico con effetti regressivi sulle fasce più deboli, ciò in quanto l'effetto prodotto è quello di elevare il prezzo al minuto

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di una percentuale costante tale che, a parità di prezzo al minuto, l'acquisto di ricariche di piccolo taglio comporta un incremento del prezzo finale anche sensibilmente superiore a quello applicato per le ricariche di importo maggiore.

Nell'indagine conoscitiva inviata alla Commissione europea è stato sottolineato come il costo di ricarica del credito di telefonia mobile rappresenti una anomalia italiana, non essendo applicato negli altri Paesi europei, evidenziando come tale contributo costituisca circa il 15 per cento degli introiti complessivi delle SIM prepagate, atteso che in Italia oltre il 90 per cento degli utenti si avvale del servizio ricaricabile, rispetto ad una media europea intorno al 50 per cento.

A parere delle due predette Autorità la revisione, anche totale, del contributo fisso avrebbe reso più trasparenti le offerte dei diversi gestori e ne avrebbe aumentato la comparabilità.

Alla luce delle esposte considerazioni il Governo ha ritenuto che la configurazione delle tariffe telefoniche con ricarica del credito, anche in relazione alla mancanza di una sufficiente informazione pubblicitaria, non mettesse in grado gli utenti di ottenere, per ciascuna operazione di ricarica effettuata, un'informazione completa e veritiera e dunque, in tal senso, pienamente trasparente e, pertanto, al fine di favorire la concorrenza e di garantire la massima trasparenza sotto il profilo tariffario, ha disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 – recante misure urgenti per la tutela di consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – il divieto, per gli operatori della telefonia mobile, di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GENTILONI

(19 febbraio 2007)

EUFEMI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e della salute.* – Premesso che in Italia, come nel resto del mondo, è accesa la polemica circa la somministrazione disinvolta di psicofarmaci a bambini ed adolescenti, che spesso vengono prescritti ai minori per cercare di sedare i loro disagi, che pure potrebbero essere risolti con metodi – scientificamente testati – di tipo pedagogico e psicologico od in ambito pediatrico;

visto il programma «Le Invasioni Barbariche», andato in onda sulla televisione La7 venerdì 19 maggio 2006 alle ore 21.30, in uno dei cui blocchi si è ampiamente promosso – senza alcuna possibilità di contraddittorio anche scientifico – l'utilizzo di una specifica molecola psicoattiva, il metilfenidato (nome commerciale all'estero Ritalin), proiettando videofilmati realizzati dalla *troupe* de «La7» negli USA, nei quali si esaltavano le virtù presunte terapeutiche e comunque dopanti di questa

sostanza, intervistando anche soggetti che lo assumono assieme ad altre anfetamine pur non avendo alcuna patologia, esclusivamente per migliorare le *performance* di studio o lavorative;

considerato che questa molecola (metilfenidato) è classificata dal Ministero della salute nella tabella I delle sostanze stupefacenti, al pari dell'eroina;

vista l'intervista realizzata, sempre in studio da La7, ad un presunto «specialista» – che in realtà è uno psichiatra senza alcuna specializzazione in neuropsichiatria infantile – il quale ha anche promosso l'utilizzo di un'altra molecola simile, l'atomoxetina, che in USA è invece oggetto di forti restrizioni in quanto ha registrato – in un solo mese di monitoraggio – 130 bambini che hanno tentato il suicidio, 20 adolescenti morti per suicidio e 176 gravi casi di minori in coma epatico;

considerato che in Italia vige un rigido divieto di promozione al grande pubblico di sostanze medicinali di ogni tipo, tranne quelle da banco, in quanto la pubblicità – diretta od anche solo indiretta – di tali prodotti può indurre il cittadino al consumo anche laddove non ne esiste la necessità od il bisogno;

valutate le dichiarazioni a mezzo stampa della prof. Emilia Costa, prima cattedra di psichiatria della Università di Roma «La Sapienza» e primario di psichiatria al Policlinico Umberto I, che ha detto in relazione a questa precisa vicenda: «siamo ai limiti dell'illecito, la propaganda di questo genere dovrebbe essere vietata, perché induce i telespettatori al consumo di psicofarmaci anche quando non ve n'è ragione e bisogno, e gli effetti iatrogeni sul medio-lungo periodo possono essere devastanti. Dal punto di vista clinico, quest'approccio è davvero poco serio»;

considerato che La7, pur non essendo rete di servizio pubblico, offre comunque un servizio di informazione nazionale alla cittadinanza sulla base di una pubblica concessione dello Stato;

considerate altresì le valutazioni sulla trasmissione televisiva e sui contenuti del programma richiamati in premessa,

si chiede di conoscere quali iniziative si intendano avviare per evitare che possano riproporsi casi come quello segnalato e dunque non solo la pubblicità di farmaci, ma anche la disinvolta somministrazione di psicofarmaci a bambini ed adolescenti e per garantire il pieno rispetto della disciplina sulle promozioni di sostanze medicinali.

(4-00025)

(31 maggio 2006)

RISPOSTA. – In relazione alla ipotizzata propaganda o pubblicità di uno psicofarmaco (il Ritalin) che sarebbe stata effettuata nel corso della puntata del 19 maggio 2006 del programma «Le invasioni barbariche» in onda sulla emittente «La 7» si fa presente che dagli accertamenti effettuati al riguardo dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AG-COM) è emerso quanto segue.

All'interno del programma in questione, che propone interviste di noti personaggi della politica, dello spettacolo e della cultura italiana, è previsto uno spazio in cui vengono trattati temi riguardanti il costume e la società che rivestono carattere di attualità.

Nella puntata oggetto dell'atto parlamentare in esame, tale spazio avente inizio alle ore 22,15 circa è stato dedicato al problema della iperattività dei bambini e degli adolescenti, affrontando in particolare il tema dell'utilizzazione del farmaco «Ritalin».

In studio, erano presenti due ospiti che hanno esposto la loro esperienza ed uno psichiatra che ha fornito pareri tecnici; successivamente è stato mandato in onda (dopo le 22,30) un servizio in cui un adolescente di New York esaltava in maniera esplicita l'impiego del farmaco, con espressioni, tradotte nel servizio in italiano, quali «rende le cose più facili», «non dà assuefazione e un sacco di miei amici lo prendono».

In proposito si fa presente che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) i programmi televisivi non devono, tra l'altro, recare nocu-mento, tenuto conto dell'orario di trasmissione, allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

In merito ai messaggi più specificamente pubblicitari, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *u*), del citato testo unico come «ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni», si precisa che gli stessi sono soggetti alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del testo unico, che impone che la pubblicità e le televendite non arrechino «pregiudizio morale o fisico a minorenni».

In base, infine, all'articolo 37, comma 9, del testo unico la pubblicità di medicinali e cure mediche disponibili esclusivamente dietro prescrizione è vietata.

Ciò premesso, relativamente all'aspetto sanzionatorio, la medesima AGCOM ha fatto presente che le norme a tutela dei minori sono munite di apposito apparato procedurale previsto all'articolo 35, che prevede un procedimento abbreviato nei termini, con irrogazione di sanzione pecuniaria senza previa diffida e senza beneficio di oblazione, e con sanzione pecuniaria dal montante più elevato (25.000-350.000 euro), mentre la violazione del divieto di pubblicità di prodotti medicinali con obbligo di ricetta è sanzionata con la procedura di cui all'articolo 51, comma 2, dello stesso testo unico che dispone l'assegnazione di un termine all'interessato per la presentazione delle giustificazioni e la diffida a cessare dal comportamento illegittimo.

Stando a quanto comunicato dalla stessa AGCOM, nel caso prospettato, tuttavia, non sembrano sussistere gli estremi per un intervento in quanto la trasmissione in argomento ha proposto una finestra di approfondimento sul tema dell'uso da parte dei minori di psicofarmaci, rappresen-

tando posizioni diversificate, con la presenza di un tecnico qualificato e con l'integrazione di un servizio filmato all'estero.

L'orario di programmazione inoltre – avviato al margine finale della fascia oraria di televisione per tutti e concluso in orario tardo-serale – in base alle vigenti disposizioni gode di una presunzione di esclusione (o di forte limitazione) della fruizione del programma da parte di telespettatori minori, in ogni caso assistita dalla presenza di adulti all'ascolto; in più il taglio editoriale del programma esclude la destinazione al pubblico minore, il che sembra escludere anche il potenziale nocimento allo sviluppo psichico, morale e fisico dei minori garantito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del testo unico, anche in considerazione del fatto che non sembra potersi desumere una prospettazione elogiativa del farmaco in questione da parte della trasmissione.

Del pari – ha proseguito l'AGCOM – la segnalata natura promozionale, che dovrebbe ricondurre il programma alla tipologia del messaggio pubblicitario, con conseguente valutazione sotto il duplice profilo del pregiudizio fisico e morale dei minori e della violazione del divieto di pubblicità di medicinali prescrivibili, non appare riscontrabile, in quanto non si ravvisa la sussistenza né dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera *u*), del testo unico per la qualificazione del programma come pubblicitario (trasmissione a pagamento o dietro altro compenso, diffusione nell'esercizio di attività industriale, commerciale, professionale o artigianale, finalità promozionale della fornitura dietro compenso del bene presentato), né di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti di un sottostante rapporto di committenza fra il produttore e l'emittente che orienterebbe la comunicazione, apparentemente neutrale, a fini promozionali in rapporto al prodotto.

Pur convenendo con le rappresentate esigenze di equilibrio e di prevenzione nella trattazione della tematica affrontata, l'AGCOM ha concluso che la comunicazione di cui trattasi non può essere qualificata come pubblicitaria.

Inoltre, essendo risultate osservate, da parte della ripetuta trasmissione, le cautele previste per la generalità dei programmi – con particolare riguardo all'orario di programmazione – la ripetuta Autorità non ha ritenuto sussistenti elementi atti a giustificare il proprio richiesto intervento.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GENTILONI

(21 febbraio 2007)

GENTILE. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali.* – Risulta all'interrogante che:

l'attuale regolamentazione permette ai Direttori regionali di mantenere *ad interim* anche l'incarico di Soprintendente di settore come nel caso dei dottori Paolucci in Toscana, Martines in Molise, Malara in Veneto ed altri;



tale possibilità cessa improrogabilmente il 2 agosto 2006;

questo significa che, non potendosi affidare la responsabilità delle Soprintendenze a funzionari quali reggenti, eccetto laddove la Corte dei conti ha registrato i provvedimenti validi come nel caso dell'Emilia Romagna per la Soprintendenza per il patrimonio storico-artistico di Bologna, la Soprintendenza per i beni architettonici di Parma e Piacenza e la Soprintendenza per il patrimonio storico-artistico di Modena e Reggio Emilia che continueranno ad essere guidate *ad interim* almeno sino a febbraio 2007, per le altre sedi il Ministero sta nominando, attraverso i Direttori regionali, Soprintendenti già dirigenti in altre sedi e territori;

ciò significherebbe che dal 3 agosto 2006 i Soprintendenti potrebbero sommare all'attuale incarico anche quello di un'altra o più Soprintendenze, secondo il principio di vicinanza alla regione dove il posto risulta scoperto, cioè questa situazione vedrà la presenza di Soprintendenti per taluni giorni in una regione e per altri giorni in un'altra, con il rischio di mancato funzionamento di entrambe le Soprintendenze;

altro paradosso è che le Soprintendenze periferiche per i beni archeologici e le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico sono bloccate con una situazione da allarme rosso in 18 istituti per i quali, probabilmente, il Capo dipartimento dei beni culturali Francesco Sicilia, non assegnando la cassa del 2006, pari a 57.660.475,00 euro, ne ha deciso la chiusura;

non vi è un solo motivo che giustifichi il mancato accreditamento della cassa da parte del Dipartimento alle Soprintendenze;

i locali dirigenti sono chiamati a rispondere penalmente davanti ai Tribunali perché sono stati denunciati dalle società erogatrici dei servizi e dalle imprese perché non pagano le bollette ed i lavori effettuati;

è una situazione molto grave ed è opportuno che vi sia il richiamo al senso di responsabilità nella gestione delle poche risorse pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire urgentemente a tutela delle Soprintendenze, dei Dirigenti e del personale che vi lavora, che non può essere chiamato a rispondere dell'inefficienza del Dipartimento che non assegna la cassa;

se non ritenga inoltre opportuno, tenuto conto che non si sono ad oggi presi provvedimenti per mantenere la situazione degli incarichi *ad interim* precedenti e né tanto meno si è previsto un piano straordinario di assunzioni nei ruoli della Dirigenza che nel corso dei prossimi 3 anni potrebbe vedere, insieme alle attuali scoperture di 54 dirigenti, ulteriori cessazioni per raggiunti limiti di età di ben 140 tra Soprintendenti, Direttori di archivi e biblioteche, predisporre un piano per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per le assunzioni di personale tecnico-scientifico.

(4-00442)

(22 agosto 2006)

RISPOSTA. – Considerata la scadenza perentoria di cui all'art. 23, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, e dovendo comunque garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il regolare svolgimento della missione istituzionale degli uffici periferici, l'allora Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero ha fatto ricorso all'unico strumento giuridico a tale scopo disponibile: il conferimento degli incarichi *ad interim* a dirigenti di medesimo livello, ai sensi dell'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 – Area dirigenza.

In merito alla questione del mancato accreditamento della cassa per alcune soprintendenze, si fa presente che ciò è avvenuto laddove è stata accertata la disponibilità, da parte di detti istituti, delle giacenze di contabilità speciale, alle quali pertanto gli stessi potevano attingere, mentre, ove se ne è riscontrata la necessità, il predetto Dipartimento ha provveduto, nel mese di agosto 2006, ad emettere gli ordini di accreditamento.

Per quanto riguarda, infine, il noto problema della carenza di risorse umane, questo Ministero si è già attivato presso il competente Dipartimento della funzione pubblica per ottenere l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi sia per reclutare nuovo personale, sia per la stabilizzazione del personale precario. Per quanto riguarda in particolare il personale dirigenziale, il decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, ha già autorizzato il Ministero ad indire appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di 40 unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia, al fine di «fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale».

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MARCUCCI

(20 febbraio 2007)

MALABARBA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

organi di stampa riportano la notizia di una donna nigeriana che rischia il rimpatrio nel paese d'origine perché si ritrova temporaneamente sprovvista di permesso di soggiorno;

la donna è madre di una bambina di sette anni che, in caso di espulsione, dovrà seguire la madre in Nigeria, paese dove sono largamente praticate le mutilazioni sessuali;

la signora ha presentato istanza per ottenere lo *status* di rifugiata, motivata dal timore più che reale di costrizione, per la figlia, ad essere sottoposta a mutilazioni sessuali;

il Prefetto ha respinto la richiesta perché «non si ravvedono motivi ostativi all'allontanamento dello straniero»;

considerato che:

l'articolo 19, comma 1, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

niero», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testualmente prevede che: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

l'articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (di cui è previsto il recepimento nell'ordinamento italiano ai sensi della legge 25 gennaio 2006, n. 29, legge comunitaria 2005), stabilisce che equivalgono ad un atto di persecuzione, e costituiscono pertanto motivo idoneo per il conseguimento della qualifica di rifugiato, il rischio di «atti di violenza fisica o psichica» (lettera *a*) e di «atti specificamente diretti contro un sesso e contro l'infanzia» (lettera *f*),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doverosa la concessione dello *status* di rifugiata alla signora nigeriana, per motivazioni di ordine umanitario e sulla base dei principi giuridici sopra richiamati, anche eventualmente mediante l'adozione di una normativa d'urgenza, al fine di impedire che madre e figlia siano costrette ad un rimpatrio forzato, in palese contrasto con le norme sulla protezione internazionale in materia di violazione dei diritti umani.

(4-00067)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Una valutazione puntuale su quanto richiesto richiederebbe naturalmente maggiori informazioni quanto al caso evocato, tenuto conto del fatto che l'esame dei requisiti per l'ottenimento dello *status* di rifugiato non può che essere effettuato caso per caso.

In termini generali, può essere segnalato, per rispondere almeno in parte alle richieste dell'interrogante, che la Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini dei Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, contiene i criteri per qualificare lo *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria e individua i diritti propri di ciascuna posizione. L'art. 9 della Direttiva fissa le caratteristiche che si debbono riscontrare negli atti di persecuzione per poter riconoscere lo *status* di rifugiato specificando al punto 2 le forme che possono assumere tali atti. Tra queste ultime rientrano gli atti di violenza fisica e psichica e gli atti «specificamente indirizzati contro un sesso e contro l'infanzia».

La direttiva 2004/83/CE è in fase di trasposizione nell'ordinamento italiano.

*Il Vice Ministro degli affari esteri*

SENTINELLI

(21 febbraio 2007)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Siemens Italia ha presentato l'ennesimo piano di ristrutturazione; risulterebbero essere 400 i posti di lavoro a rischio a Cassina de' Pecchi ed è previsto il depotenziamento del sito di Cinisello;

nel corso dell'ultimo incontro, svolto il 14 novembre 2005 in As-solombarda (presenti il coordinamento nazionale Siemens, i rappresentanti sindacali di tutte le realtà del gruppo e la dirigenza aziendale), il nuovo amministratore delegato di Siemens Italia, nel suo discorso di investitura, ha tracciato le «linee strategiche» della società per il prossimo futuro;

nell'incontro è stata ribadita l'intenzione dell'azienda di «polarizzare» le attività di Siemens Com nei due siti di Cassina de' Pecchi (oltre 1.000 dipendenti, di cui circa 400 in produzione) e di Marcianise (Caserta) entro il 30 settembre 2006;

ricerca e sviluppo secondo le dichiarazioni dell'azienda dovrebbero essere concentrate nel sito alle porte di Milano, spostando l'attuale attività dal sito di Cinisello a quello di Cassina. A Cinisello, infatti, sono occupate circa 1.200 persone (di cui più di 500 con un rapporto di consulenza) che si occupano di progettazione e sviluppo ma, anche, di testaggio dei prodotti, mentre la produzione dovrebbe essere spostata nel Casertano. Quindi i 400 lavoratori della produzione di Cassina de' Pecchi, secondo l'interrogante, sono destinati al licenziamento mascherato,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano intraprendere per tutelare le produzioni ad alto contenuto tecnologico, effettuate negli stabilimenti del Gruppo Siemens e in particolare le attività di Siemens Com, alla luce del fatto che l'attività dei ponti radio, che si svolge solo a Cassina de' Pecchi e si commercializza in tutto il mondo, è redditizia e ha un futuro;

se non si valuti che la scelta, da parte dell'azienda, di voler interrompere la catena ricerca-sviluppo-sperimentazione-produzione possa indicare chiaramente una volontà di smantellare il settore Com;

quali interventi urgenti si intendano intraprendere per scongiurare che il piano di ristrutturazione annunciato da Siemens non si riveli l'ennesimo episodio di esternalizzazioni e delocalizzazioni all'estero di parti delle attività produttive.

(4-00092)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione relativa al piano di ristrutturazione presentato dall'amministratore delegato della Siemens Italia, si fa presente quanto segue.

Il Gruppo Siemens ha raggiunto, alla fine di giugno 2006, un accordo con il Gruppo Nokia per la fusione delle rispettive reti di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia mobile che è stata invece trasferita, nel mese di settembre 2006, alla coreana Benqu.

In data 25 settembre 2006, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si è tenuta una riunione, presieduta dal Sottosegretario on.le Alfonso Gianni, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Siemens, oltre alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali interessate, per discutere dell'evoluzione della situazione della struttura organizzativa e societaria.

Il Governo, in questa sede, si è impegnato a «farsi parte attiva affinché le previste evoluzioni della struttura organizzativa e societaria di Siemens Gruppo avvengano in una logica di mantenimento e sviluppo della attuale struttura industriale e occupazionale, ivi compresa la conferma dei siti oggi esistenti (...) e (...) a mantenere aperto un tavolo e a convocare tutte le parti interessate in concomitanza della formalizzazione dell'alleanza e della conseguente costituzione della nuova società».

Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a tutt'oggi, non ha ricevuto, dalle parti sociali interessate, alcuna richiesta di intervento nella vicenda oggetto dell'interrogazione.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro  
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 febbraio 2007)

PASETTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia è stata creata quale continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia ed è persona giuridica privata disciplinata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal codice civile e dallo statuto vigente, approvato dal Ministero del tesoro il 4 agosto 2000;

lo statuto vigente all'art. 32 (Collegio dei revisori dei conti) prescrive, tra l'altro, che: «Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'organo di indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile. I membri effettivi e supplenti, del collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; uno almeno fra i membri effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto (Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manzianna, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa). (...) Il collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.»;

risulterebbe che uno dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Cassa Risparmio di Civitavecchia – membro da diversi anni – non sia in possesso dei requisiti professionali per l'eser-

cizio del controllo legale dei conti, fatto questo, ove venisse confermato, che costituirebbe grave irregolarità gestionale anche da parte degli altri membri del collegio dei revisori, i quali dovrebbero informare senza indugio l'autorità di tutti gli atti o fatti che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni di cui si venga a conoscenza nell'esercizio dei compiti statutari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso predisporre gli opportuni accertamenti di competenza al fine di verificare se i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia abbiano i requisiti professionali richiesti, per appurare fatti e responsabilità in ordine a quanto sopra esposto, e che tipo di responsabilità si possa attribuire a coloro i quali hanno concorso a vario titolo alla delibera di nomina;

quali atti ritenga necessario adottare al fine di rimuovere eventuali irregolarità statutarie ripristinando un assetto fisiologico necessario all'ordinaria attività della Fondazione.

(4-00813)

(7 novembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione, con la quale vengono posti quesiti in ordine ai requisiti professionali richiesti ai membri del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Al riguardo, sentita la citata Fondazione, si fa presente che il Collegio dei Revisori è stato nominato dall'Organo di indirizzo il 17 ottobre 2001 per il triennio 2001-2004 e, poi, riconfermato, per il triennio 2005-2008.

La composizione del Collegio, secondo la Fondazione, è conforme al dettato statutario, in quanto l'art. 32, comma 2, si limita a prevedere soltanto il «possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti» e non esige né il possesso «dell'abilitazione all'esercizio del controllo legale dei conti», né stabilisce che i requisiti di professionalità siano quelli «previsti dalla legge» per il controllo legale dei conti.

La Fondazione, inoltre, è dell'avviso che il requisito di professionalità richiesto dalla previsione statutaria sia riconducibile al possesso delle capacità occorrenti allo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organo, avendo presente la concreta esperienza maturata nell'attività di amministrazione o di controllo, ovvero nell'esercizio di attività imprenditoriali, fermo restando il possesso di un titolo di studio in materie coerenti con i compiti da espletare.

La Fondazione, dopo aver esaminato i relativi *curricula*, ha considerato che il requisito di professionalità per i Revisori fosse riconducibile all'esperienza e alla competenza acquisita. A tale riguardo, giova precisare che il criterio adottato dalla Fondazione trova riscontro in altre normative

speciali, come, ad esempio, nel Regolamento del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (emanato in attuazione dell'art. 148 del TUF), in base al quale i requisiti di professionalità per i sindaci di società quotate, non iscritti nel registro dei revisori contabili, devono essere valutati sulla base dell'esperienza pluriennale maturata in attività inerenti all'impresa.

In particolare, dalla verifica effettuata dalla Fondazione è emerso che:

il Dr. Massimo Ferri, Presidente del Collegio, è dottore commercialista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, nonché all'albo dei revisori contabili;

la Rag. Giuseppina Gurrado, membro effettivo, è ragioniere commercialista iscritta all'albo dei ragionieri nonché all'albo dei revisori contabili;

il Rag. Massimo Cervellini, pur non essendo iscritto nel registro dei revisori contabili, tuttavia, sulla base del suo *curriculum* professionale risulta aver maturato una significativa competenza in grado di assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di revisore, per essere in possesso del diploma di ragioniere, per essere stato imprenditore per oltre trenta anni, per aver esercitato le funzioni di amministratore della Fondazione Cariciv dal 29 giugno 1994 al 16 ottobre 2001 e per essere stato membro effettivo del Collegio dei revisori della Fondazione nel triennio 2001-2004. Si soggiunge, infine, che quest'Amministrazione, in relazione a quanto sopra esposto, ha ritenuto valide le argomentazioni fornite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

*Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze*

PINZA

(20 febbraio 2007)

PISTORIO, CUTRUFO. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è prevista per il 19 settembre 2006 a Roma una manifestazione del Movimento per l'Autonomia a sostegno della realizzazione del ponte Calabria-Sicilia;

gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto a Trenitalia di approntare treni speciali dalla Sicilia per Roma per un totale di 1600 posti;

Trenitalia a tutt'oggi non ha approntato alcun treno speciale;

tali convogli straordinari sono stati regolarmente realizzati in occasione di manifestazioni di altre forze politiche;

Trenitalia S.p.a. risulta costituita con pubblici capitali e pertanto assolve un servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dei trasporti, per quanto di competenza, intenda prendere nei confronti della direzione di Trenitalia al fine di assicurare l'efficacia del trasporto pubblico in occasione di una manifestazione di rilevante interesse politico nazionale;

quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda prendere nei confronti del Consiglio di amministrazione di Trenitalia al fine di assicurare la tutela del servizio di trasporto pubblico e la corretta imparzialità di Trenitalia S.p.a. rispetto a manifestazioni politiche;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano a questo punto necessaria una riconsiderazione della composizione del Consiglio di amministrazione e dei responsabili aziendali di Trenitalia S.p.a.

(4-00505)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha fatto presente che la richiesta della Provincia di Palermo, per l'effettuazione di 3 treni *charter* diretti a Roma dalla Sicilia, è stata presentata a Trenitalia s.p.a. una settimana prima della data della partenza richiesta.

La società ha, inoltre, evidenziato che l'organizzazione dei treni *charter* necessita di una fase di commercializzazione del prodotto secondo un listino prezzi *standard*, basato sia sulla fascia chilometrica del viaggio sia sulla composizione del treno; in aggiunta a ciò, deve essere verificata la disponibilità del materiale rotabile da utilizzare per la composizione del convoglio.

Nel caso segnalato nell'atto, la mancata disponibilità del materiale rotabile consono al traffico *charter* – che peraltro nei mesi di agosto e settembre raggiunge le punte massime di impiego nel trasporto diretto a Lourdes – ha determinato l'impossibilità di soddisfare la richiesta in questione.

L'offerta alternativa proposta da Trenitalia agli organizzatori, – cioè l'utilizzo di circa 700 posti su treni ordinari, usufruendo della tariffa agevolata per le grandi comitive – non ha avuto seguito da parte del cliente.

*Il Ministro dei trasporti*

BIANCHI

(26 febbraio 2007)

RIPAMONTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

Marino Curnis è un bergamasco famoso in tutto il mondo per il suo progetto «Eurasia Pedibus Calcantibus», un viaggio itinerante, dall'Italia al Giappone e ritorno, attraverso 26 nazioni, lungo 40.500 chilometri e della durata di circa 5 anni, condotto completamente a piedi per scoprire nuovi luoghi, nuove civiltà;

Marino Curnis da oltre un anno sta viaggiando a piedi attraverso 6.000 chilometri e 9 nazioni compiendo un'impresa e una sfida ricca di significati che potrebbero valorizzare l'impegno, la tenacia e l'inventiva di un italiano che ben rappresenta la nazione all'estero;



attualmente Marino Curnis è in difficoltà trovandosi bloccato in Iran, impossibilitato a proseguire il suo viaggio a causa della burocrazia, si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire al fine di consentire a Marino Curnis di poter ottenere i visti, presso le ambasciate presenti a Teheran, necessari per proseguire il suo viaggio rispettando l'itinerario e cioè Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghizistan e Cina.

(4-01239)

(1° febbraio 2007)

RISPOSTA. – Il signor Marino Curnis è attualmente impegnato in un progetto, da lui stesso ideato, denominato «Eurasia Pedibus Calcantibus», consistente in un viaggio a piedi della durata di cinque anni dall'Italia al Giappone.

Il connazionale, partito senza aver preventivamente chiesto i visti necessari al transito nei Paesi facenti parte del percorso previsto dal progetto, si è recentemente rivolto all'Ambasciata a Teheran al fine di ottenere un'ampia proroga del visto in suo possesso, visto rilasciatogli in Turchia grazie anche all'intervento della stessa Rappresentanza presso le Autorità consolari iraniane in quel Paese, e necessario per la permanenza in Iran.

L'Ambasciata a Teheran, resasi prontamente disponibile a fornire al connazionale ogni possibile assistenza, ha fatto presente al signor Curnis che sarebbe stato unicamente possibile tentare di ottenere una breve estensione di detto documento e, a tal fine, ha invitato l'interessato a presentarsi prima possibile in Sede per avviare le relative procedure. Non risulta che il signor Curnis lo abbia fatto.

L'Ambasciata ha informato il connazionale che, nel caso si fosse trattenuto in territorio iraniano oltre la scadenza del visto, sarebbe divenuto clandestino e, se fermato dalle locali Autorità di Polizia, sarebbe stato tratto in arresto.

Su richiesta del signor Curnis, la Rappresentanza a Teheran ha, altresì, rimesso all'interessato una lettera di presentazione per le Ambasciate dei Paesi che il connazionale dovrebbe attraversare nel suo viaggio verso il Giappone, onde agevolare la richiesta di ottenimento dei relativi visti.

*Il Vice Ministro degli affari esteri*

DANIELI

(23 febbraio 2007)

SODANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nel mese di marzo del 2005 è iniziato uno stato di crisi della società TECAR Spa di Ponte in provincia di Benevento, in conseguenza

del quale i lavoratori della stessa società iniziano a non percepire più gli stipendi di loro spettanza;

nel corso dei mesi successivi alla dichiarazione di crisi della società TECAR i diversi accordi intrattenuti tra le parti sono stati sistematicamente disattesi;

nel novembre 2005 è subentrata una nuova società, la PANTEC, che ha manifestato la volontà di rilevare l'azienda ed assumere tutte le 53 maestranze impiegate; tuttavia, ben presto, la stessa PANTEC si è tirata indietro;

successivamente è subentrata la Società AGES INDUSTRIALE, con la quale in data 15 febbraio 2006, presso la sede della Confindustria di Benevento, si sono incontrate le delegazioni sindacali. Tale società ha manifestato l'intento di rilevare l'impianto della ex TECAR Spa ed assumere una decina di operai, senza tuttavia sottoscrivere l'impegno di assumere le maestranze rimanenti;

considerato inoltre che all'interrogante risulta, allo stato attuale, che gli operai della ex TECAR Spa devono ancora ricevere il pagamento delle mensilità relative al mese di luglio, ottobre e novembre 2005,

si chiede di sapere se siano state avviate le procedure di cassa integrazione previste dalla legge e quali ulteriori iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare i livelli occupazionali e per intervenire in modo efficace, al fine di risolvere positivamente le situazioni di grave crisi che colpiscono il tessuto economico della Campania.

(4-00029)

(31 maggio 2006)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione relativa alla TECAR S.p.A, con sede legale in Benevento ed unità produttiva in Ponte (BN), si fa presente quanto segue.

Con decreto ministeriale n. 39277 del 22 settembre 2006 è stato approvato il programma di crisi aziendale, predisposto dalla società, a decorrere dal 1° dicembre 2005, per la durata di 12 mesi ed è stato contestualmente concesso, con decreto direttoriale n. 39296, per il medesimo periodo il trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria.

Con sentenza del Tribunale di Varese del 10 luglio 2006 n. 3577, la TECAR S.p.A è stata dichiarata fallita. In conseguenza della dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare, con lettera del 27 ottobre 2006, ha richiesto l'annullamento dei decreti sopra citati. Pertanto il competente Ufficio ha emanato, in data 23 gennaio 2007, il decreto di annullamento dei sopra citati provvedimenti per il periodo che va dalla data della dichiarazione di fallimento, ossia dal 10 luglio 2006 al 30 novembre 2006.

L'art. 3, comma 1, della legge 223/1991 prevede che, in caso di fallimento, venga concesso ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore a 12 mesi, che decorre dalla data della sentenza di fallimento, ossia, in questo caso, a partire dal 10 luglio 2006 fino al 9 luglio 2007. Il trattamento di integrazione salariale

viene concesso, però, esclusivamente su domanda del curatore fallimentare. Istanza che non è comunque obbligatoria per lo stesso.

Si fa presente che, a tutt'oggi, l'Ufficio competente non ha ricevuto alcuna istanza da parte della TECAR S.p.A finalizzata alla concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991.

Per quanto concerne la mancata percezione, da parte dei lavoratori, delle mensilità relative ai mesi di luglio, ottobre e novembre 2005, questi crediti «privilegiati» dovranno trovare il loro soddisfacimento nella procedura concorsuale e, in subordine, nel fondo di garanzia istituito presso l'INPS.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro  
e la previdenza sociale*

RINALDI

(20 febbraio 2007)

STANCA. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

con l'iniziativa «Vola con Internet – PC ai giovani» promossa dal Governo nel 2003, è stato costituito un fondo per agevolare, attraverso un contributo di 175 euro per ogni beneficiario, l'acquisto dei *computer* da parte di chi compie 16 anni;

è stato inoltre reso disponibile, per chi utilizzasse l'agevolazione, un ulteriore contributo di 100 euro per l'acquisizione di competenze informatiche di base;

al progetto hanno aderito 100.000 giovani che hanno compiuto 16 anni nel 2003 e nel 2004, mentre il contributo per chi ha compiuto 16 anni nel 2005 è tuttora disponibile ed ha presentato nella XIV legislatura un'adesione in linea con le precedenti edizioni del programma;

a seguito dell'ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari dell'iniziativa, nonché dell'efficacia delle modalità attuative adottate, è stato deliberato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione del 22 dicembre 2005 di approvare una nuova edizione del progetto «Vola con Internet – PC ai giovani» per chi compie 16 anni nel 2006, destinando a tale scopo 8 milioni di euro;

considerato che:

il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 febbraio 2006 dispone le modalità per l'esecuzione di una nuova edizione del progetto «PC ai giovani» per chi compie 16 anni nel 2006, indicando che «per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del progetto e viene loro attribuito un numero di identificazione personale («PIN»);

come riportato sul sito del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie «differentemente dalle edizioni precedenti» in cui i beneficiari ri-

cevevano la lettera di istruzioni e contenente il PIN dalla Presidenza del Consiglio, «i ragazzi nati nel 1990 possono munirsi del PIN, indispensabile per ottenere il bonus, semplicemente connettendosi ad internet» ed al sito del Dipartimento,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che hanno determinato la cancellazione dell'invio delle lettere a tutti i beneficiari dell'iniziativa «Vola con Internet – PC ai giovani 2006», limitando in tal modo la capillare conoscenza dell'iniziativa da parte di tutti gli interessati;

quali siano le attività di comunicazione ed informazione volte ad assicurare un'adeguata conoscenza dell'iniziativa da parte del più ampio numero di beneficiari dell'agevolazione, oltre alle indicazioni presenti sul sito del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed in mancanza di una informativa diretta a ciascun beneficiario come avvenuto nelle precedenti edizioni del progetto;

se non si ritenga opportuno presentare una valutazione ed i dati sinora verificati di adesione al progetto «Vola con Internet – PC ai giovani» per i nati nel 1990 ed operativo dal 5 aprile 2006.

(4-01344)

(14 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Il Governo, consapevole della valenza strategica ed innovativa del progetto e della sempre maggiore importanza che la cultura digitale riveste nella società, ha voluto dar seguito alle iniziative già intraprese nella precedente legislatura, consistenti nella corresponsione, ai ragazzi sedicenni, di un *bonus* di 175 euro per l'acquisto di un *personal computer*.

Con riferimento all'edizione 2006 del progetto stesso, già in corso all'atto dell'insediamento del Governo, il mancato invio delle lettere di comunicazione previste dal decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006 è stato deciso dal Ministro *pro-tempore*, il quale ha ritenuto opportuno non trasmettere le suddette comunicazioni ai beneficiari in considerazione della concomitanza dell'avvio dell'iniziativa in questione con le elezioni politiche dell'aprile 2006. Tale circostanza, nonostante l'adeguata informazione relativa al progetto fornita dal sito *Internet* del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ha, comunque, determinato, rispetto alle precedenti edizioni, una minore richiesta di accesso all'incentivo previsto. Successivamente, nell'autunno 2006, l'attuale Governo ha provveduto ad indirizzare agli aventi diritto le suddette lettere che, illustrando le finalità del progetto, costituiscono titolo di legittimazione per il conseguimento dell'agevolazione.

In tal modo è stato possibile dare rinnovato impulso all'iniziativa che ha ottenuto una significativa adesione, coinvolgendo, infatti, oltre trentamila giovani; ciò ha determinato, in tempi brevi, l'esaurimento dei fondi previsti, con conseguente anticipata conclusione, nel dicembre 2006, del progetto stesso.

Di conseguenza si è ritenuto opportuno integrarne il finanziamento, stanziando, con una delibera straordinaria del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, un importo pari a circa 5 milioni di euro idoneo a consentire la prosecuzione dell'iniziativa fino al 21 marzo 2007.

Per quanto riguarda, poi, le attività di comunicazione volte ad assicurare una adeguata conoscenza della stessa, si rappresenta che si è provveduto a rendere disponibili, sia sul sito *www.italia.gov.it*, sia al numero di assistenza 840.000.160, tutte le informazioni di dettaglio, comprese le modalità tecniche per ottenere il buono sconto e la lista dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

In ogni caso, è intenzione del Governo rilanciare questa iniziativa e dall'anno prossimo ne aggiornerà gli obiettivi, affrontando anche il tema della diffusione dell'alfabetizzazione informatica, come ulteriore strumento di contrasto del *digital divide*. Ciò al fine di consentire ai giovani italiani di poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, validi trampolini di lancio per lo sviluppo di iniziative e progetti in cui la creatività giovanile sia davvero protagonista.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(26 febbraio 2007)

VALPIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nella ASL 18 polesana (con la più alta percentuale veneta di ultrasessantacinquenni), già oggetto in passato di una profonda riorganizzazione che ha portato dal 1995 alla chiusura di 4 ospedali in cambio del S. Luca di Trecenta e al taglio di 303 posti letto pubblici, persiste una grave carenza nella gestione della struttura;

risultano non mantenuti programmi di rilancio e riorganizzazione degli ospedali di Trecenta e Rovigo;

i sindacati denunciano una grave carenza di personale in numerosi reparti. Tra questi medicina, oncologia, geriatria, riabilitazione pneumologica, cardiologia, rianimazione, pronto soccorso, eccetera;

i cittadini spesso lamentano lunghe attese al pronto soccorso dei due ospedali pubblici, che per lunghi tempi lavorano con un solo medico;

i cittadini si lamentano per la chiusura del Punto Sanità di Occhiobello, per la chiusura del servizio odontotecnico a costi calmierati per l'utenza, per il divieto ad alcuni di poter usufruire di un diverso medico o pediatra di fiducia, per la limitazione del servizio di musicoterapica, per il tentativo (fortunatamente non riuscito) di togliere l'ambulanza a Castelmassa, eccetera;

le liste d'attesa per visite ed esami negli ospedali sono troppo lunghe, tanto da incoraggiare sempre più il ricorso alle visite a pagamento;

emergono dalla stampa segnalazioni allarmanti che non possono essere sottovalutate; tra queste il fatto che gli infermieri di rianimazione

di Rovigo evidenziano pericoli per la salute dei pazienti (soprattutto pericoli di infezione) e da parte degli operatori del Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM 118) si lamenta la presenza di mezzi che dopo i 70 chilometri orari vibrano tutti;

in questi giorni la Direzione dell'ASL 18 ha proposto la privatizzazione (per adesso, sembra, temporanea) del SUEM 118, creando sconcerto e contrarietà generale tra i lavoratori, i sindacati, gli enti locali e i cittadini polesani;

tutto questo avviene senza una vera, necessaria e preventiva discussione tra Direzione generale, sindacati, istituzioni, lavoratori e cittadini polesani;

recentemente la medesima ASL è stata oggetto di verifica ministeriale per l'aspetto finanziario, forse perché, nonostante i pesanti tagli, continua ad accumulare pesanti *deficit* (44 milioni di euro nel 2004);

esiste una gravissima carenza di personale, in particolare di medici, tecnici e infermieri, che rende di difficile lettura il futuro del servizio pubblico polesano,

si chiede di sapere:

se non si ritenga giusto e urgente inviare presso l'ASL 18 di Rovigo un'ispezione ministeriale che, oltre all'aspetto finanziario, sappia verificare soprattutto presso medici, infermieri, tecnici ed impiegati le condizioni di lavoro e i riflessi che queste hanno sulla sicurezza dei servizi erogati ai cittadini;

se non si ritenga, altresì, di avviare un percorso per l'urgente cambiamento del ruolo dei Direttori generali delle ASL che da organi monocratici devono diventare momento gestionale e controllato di una programmazione democratica che veda i Comuni come i veri protagonisti.

(4-00091)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione, concernente malfunzionamenti organizzativi dell'ASL 18 polesana, ai quali corrisponderebbero dei disservizi nell'assistenza sanitaria ai cittadini, preliminarmente si forniscono alcuni elementi di conoscenza, così come riportati dalla Regione Veneto.

La Regione ha ritenuto di precisare in premessa che i Direttori generali aziendali esplicano la propria attività, diretta all'applicazione della programmazione sanitaria nazionale e regionale, anche con la partecipazione del Sindaco, nelle Aziende Ulss il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune, o della Conferenza dei Sindaci, nelle Aziende Ulss il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del Comune.

Dal documento trasmesso è stato segnalato che: «La direzione dell'Azienda Ulss n. 18, sulla base della programmazione, ha orientato la propria azione al fine di adeguare l'offerta dei servizi alla domanda e di raggiungere l'obiettivo del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille, con la

conseguente riduzione di posti letto nelle strutture sanitarie presenti nel territorio di competenza.

Inoltre, la stessa Azienda, per corrispondere alle norme che prescrivono il contenimento della spesa per il personale e per diminuire il rapporto di dipendenti per mille abitanti, il quale nel 2003 era superiore di due punti alla media regionale, ha provveduto ad una profonda revisione organizzativa dei modelli di erogazione delle prestazioni sia con lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dipartimentale sia in collaborazione con altre Aziende, e ciò ha permesso di mantenere adeguati livelli organizzativi, soprattutto assistenziali, pur comportando una riduzione del personale.

Nel 2006 si è provveduto ad assumere 31 infermieri, 26 operatori socio-sanitari, 3 tecnici di radiologia, 3 ostetriche, a fronte di 62 cessazioni delle medesime qualifiche, mentre per l'area medica sono stati assunti 12 medici a fronte di 12 cessazioni dal servizio.

Per affrontare la situazione di carenza del personale infermieristico, che si è manifestata, tra l'altro, nella generalità delle Aziende sanitarie della Regione Veneto, la Direzione Aziendale citata ha adottato iniziative di carattere straordinario, in particolare acquisto di prestazioni da personale dipendente dell'Azienda per la copertura di situazioni di assenza prolungata, attivazione immediata di modelli di riorganizzazione interna, reclutamento di personale infermieristico attraverso l'indizione di una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di tale personale tramite l'Agenzia per il Lavoro Temporaneo.

Sono state appaltate, provvisoriamente, due postazioni infermieristiche, in totale 10 infermieri su 24 del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica - SUEM 118 di Rovigo, per esigenze assistenziali, in corrispondenza di difficoltà operative dovute al piano ferie estive del personale e alle assunzioni non sincronizzate al periodo festivo.

Tali iniziative sono state realizzate assicurando a tutto il personale la fruizione del congedo ordinario e i livelli assistenziali ai cittadini.

Pertanto, l'Azienda Ulss n. 18, pur affrontando una situazione di criticità nell'ambito della dotazione del personale sanitario, è impegnata a garantire sia l'adesione alla programmazione sanitaria, indirizzata soprattutto al contenimento dei costi, sia il mantenimento dei livelli di erogazione delle prestazioni offerte ai cittadini».

In merito a quanto richiesto dall'interrogante si comunica che il Ministero ha inoltrato nel mese di dicembre 2006 all'Assessorato competente una richiesta di relazione su quanto rappresentato nell'atto parlamentare.

Si precisa inoltre che il decreto ministeriale del 17 giugno 2006, di attuazione dell'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha istituito presso il Ministero il SiVeAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria); il supporto tecnico per il coordinamento delle attività e degli interventi è stato affidato, in ragione della materia, alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di assistenza e dei Principi etici di sistema.

Questa Amministrazione ha già da alcuni mesi avviato la necessaria attività preparatoria per consentire al Sistema di verifica la piena operatività entro il 2006.

In tale ambito e nel rispetto del vigente sistema delle competenze istituzionali, il Ministero potrà procedere alle verifiche e al monitoraggio sul territorio nazionale del grado di appropriatezza delle prestazioni sanitarie e della garanzia, da parte delle strutture sanitarie, dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(21 febbraio 2007)

VANO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'attività di *file sharing* svolta da Radio Vostok, di Cava dei Tirreni, rendeva necessaria una connessione *internet* ADSL che permettesse di superare le difficoltà di mancata visualizzazione del sito da parte degli utenti della radio;

per superare le difficoltà tecniche, sopra menzionate, la proprietà di Radio Vostok decise di usufruire di un'offerta Telecom; il 31 marzo 2006 venne richiesto, attraverso la posta elettronica, l'attivazione del servizio ADSL Alice Flat Telecom;

l'offerta Alice Flat prevedeva per i clienti *business*, serviti dal 191, uno sconto nel caso in cui l'attivazione fosse stata richiesta entro il 31 marzo 2006;

essendo necessaria una connessione *internet* a velocità elevata e necessitando del *router* Telecom per l'erogazione del servizio, fu più volte sollecitata l'allaccio del servizio;

il 26 maggio 2006, in seguito all'ennesima sollecitazione, veniva comunicata da parte di Telecom che la richiesta dell'attivazione del servizio Alice Flat era stata cancellata;

si è giunti al 14 luglio 2006 e risulta che l'attivazione del servizio non è stata effettuata,

si chiede di sapere, per quanto di competenza:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'atteggiamento di Telecom sia lesivo nei confronti degli utenti e della collettività;

se non valuti d'intervenire per porre fine a queste discriminazioni odiose;

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare gli utenti.

(4-00347)

(20 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente che secondo quanto comunicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cui spetta il compito di regolare



le relazioni fra i gestori e gli utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 249/1997 – la società Telecom ha provveduto ad attivare la connessione *Internet ADSL* alla richiedente «Radio Vostok» ubicata a Cava dei Tirreni (Salerno) nei primi giorni del mese di settembre 2006.

In relazione al ritardo verificatosi nell'attivazione della suddetta connessione, la stessa Autorità ha precisato che secondo le informazioni assunte presso la società Telecom, il disservizio è stato determinato dall'impossibilità per il vettore incaricato TNT di provvedere alla consegna all'utente «Radio Vostok» delle apparecchiature occorrenti per l'implementazione del collegamento ADSL.

Reiterati tentativi avvenuti il 5 maggio, il 4 luglio ed il 28 luglio 2006, infatti, non avevano avuto esito positivo stante l'impossibilità di reperire il cliente nella sede dell'impianto.

Invero, ha proseguito l'Autorità, anche i propri competenti uffici hanno avuto difficoltà a reperire il recapito telefonico e l'indirizzo a cui poter contattare il cliente interessato.

Quanto alla richiesta di adozione di provvedimenti atti a tutelare gli utenti in presenza di disservizi, si ritiene utile ricordare che in adesione a quanto stabilito dall'AGCOM (delibere n. 179/03/CSP e n. 254/04/CSP) la società Telecom – al pari di tutti gli altri gestori di servizi di comunicazione elettronica – è tenuta ad adottare la Carta dei servizi attraverso la quale il cliente è messo in grado di conoscere, fra l'altro, gli *standard* di qualità previsti dal gestore, le condizioni contrattuali di espletamento del servizio, nonché gli indennizzi in caso di inadempienze contrattuali e per i disservizi causati dalle inadempienze stesse.

Come è noto gli organismi di telecomunicazioni debbono assicurare l'eguaglianza di trattamento degli utenti e, pertanto, la loro attività deve essere ispirata ai principi – fissati dalla citata Autorità – di trasparenza, chiarezza, uguaglianza, imparzialità, non discriminazione.

Nel caso della Telecom le condizioni generali di abbonamento e la carta dei servizi sono reperibili sui siti *Internet* [www.187.it](http://www.187.it) e [www.191.it](http://www.191.it), e sono pubblicati sugli elenchi telefonici.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GENTILONI

(19 febbraio 2007)

---





